

**esecuzione forzata - intervento - avviso ai creditori iscritti - intervento creditori non privilegiati - effetti - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18336 del 27/08/2014**

Omessa notifica dell'ordinanza di vendita a creditore iscritto - Nullità - Esclusione - Responsabilità del creditore procedente ex art. 2043 cod. civ. - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18336 del 27/08/2014

L'omessa notifica dell'ordinanza di fissazione delle modalità della vendita ex art. 569, ult. comma, cod. proc. civ. ai creditori iscritti ex art. 498 cod. proc. civ. che non siano comparsi all'udienza non comporta alcuna nullità qualora l'assegnazione o la vendita avvengano egualmente pur in difetto di tali adempimenti, ma solo la responsabilità, ex art. 2043 cod. civ., del creditore procedente per le conseguenze dannose subite dagli stessi a seguito del provvedimento di vendita o di assegnazione emesso illegittimamente, giacché la mancata notifica dell'avviso costituisce violazione di un obbligo imposto da una norma giuridica, ed integra un'ipotesi di illecito extracontrattuale.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18336 del 27/08/2014